CAMERA DEI DEPUTATI N. 1558

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAIA, NARDINI, VALPIANA

Disciplina della professione di dottore naturalista

Presentata il 19 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tutela dell'ambiente e la protezione della natura richiedono adeguate professionalità. Accade ancora troppo spesso che, anche per carenza di adeguate competenze professionali o per sottoutilizzazione di competenze esistenti, prescrizioni e previsioni normative di tutela dell'ambiente non trovino applicazione reale ed efficace o, peggio, si debba assistere ad interventi motivati formalmente da esigenze di tutela che producono invece danni ambientali.

Con questa proposta di legge si disciplina la professione di dottore naturalista, chiamato a svolgere un ruolo particolarmente importante nella tutela dell'ambiente e nella protezione della natura.

Tale proposta di legge si propone di raggiungere due obiettivi: con l'introduzione di un esame di Stato e dell'obbligo di uno studio a carattere interdisciplinare applicativo, successivi al diploma di laurea in scienze naturali, di richiedere a chi esercita la professione di dottore naturalista un'ulteriore qualificazione professionale sempre più strettamente legata e corrispondente alle esigenze di tutela ambientale e di protezione della natura; con l'istituzione dell'albo e dell'ordine dei naturalisti, di superare una situazione di immotivata discriminazione verso questa professione in generale e negli interventi multidisciplinari di tutela ambientale, garantendo altresì maggiori possibilità di controllo, con relative sanzioni.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1990, riguardante « modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativa-

mente al corso di laurea in scienze naturali », nella definizione dell'indirizzo generale e didattico di questo corso di laurea è stato già fissato l'obiettivo di attribuire al naturalista un ruolo, « sia esso ricercatore, che professionista ».

Ed in particolare, ma non solo, nell'indirizzo « conservazione della natura e delle sue risorse », indicato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, si precisa che tale indirizzo è finalizzato ad esprimere specifiche competenze del naturalista nello studio, nella progettazione, nella gestione, nell'attività di consulenza relative a:

parchi e riserve naturali;

musei naturalistici ed orti botanici;

in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi;

nella conservazione e valorizzazione di beni geologici e paleontologici;

negli studi e nelle valutazioni di impatto ambientale.

La specifica previsione normativa di un ruolo professionale, un così ampio e delicato ambito di intervento, uniti ad un consistente sviluppo sia dei laureati che degli iscritti a questo corso di laurea (in dieci anni gli iscritti sono circa raddoppiati, sfiorando ormai le 10 mila unità, distribuiti in 26 università su tutto il territorio nazionale, e raggiungendo ormai circa 500 nuovi laureati all'anno), la crescente domanda di questa competenza professionale: tutto ciò rende necessario disciplinare in modo adeguato questa professione. La valorizzazione di questa professione potrà creare anche migliori sbocchi professionali oltre a vere e proprie nuove occasioni di lavoro per molti giovani laureati.

La legislazione vigente, europea, nazionale e regionale, richiede numerosi, articolati interventi che rientrano nelle competenze della professione di dottore naturalista. In particolare:

a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini;

b) l'esecuzione di censimenti naturalistici del territorio a fini di pianificazione e di progettazione con redazione di carte della vegetazione, faunistiche, pedologiche, dell'uso del suolo, paleontologiche e micropaleontologiche;

c) l'elaborazione, la restituzione computerizzata e la gestione di dati naturalistici, la realizzazione e la riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale;

d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia;

e) le ricerche e le sintesi con finalità di qualificazione ambientale inclusi monitoraggi, *test* biologici, uso di indicatori biologici, valutazione di biodiversità, nel campo della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, dendrocronologia, palinologia, zoogeografia, paleontologia, climatologia, geografia fisica e antropologia;

f) l'analisi previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti sulle specie, sugli ecosistemi e sulle comunità viventi, l'esecuzione di analisi e monitoraggi di qualità ambientale mediante l'impiego di indicatori biologici e indici biotici;

g) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo, la verifica delle opere di bonifica da rumore mediante barriere verdi o miste;

h) gli studi, la valutazione di impatto ambientale su basi naturalistiche, lo studio e la raccolta dati per la realizzazione di carte e di mappe di rischio ambientale, il coordinamento di *équipes* multidisciplinari, le analisi di settore, gli studi di impatto e le opere compensatorie;

i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di mitigazione e degli interventi di rinaturazione e di ingegneria naturalistica ai fini

della tutela, del consolidamento, del ripristino dell'ambiente nel campo delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, degli impianti industriali e di produzione energetica, nonché dei lavori di sistemazione idrogeologica di fiumi, torrenti, laghi e altri corpi idrici e geomorfologica (frane, erosioni), e di consolidamento delle coste. La ricostruzione di neoecosistemi sostitutivi, la rinaturazione di aree degradate in genere;

l) lo studio, la progettazione, la pianificazione e la zonizzazione naturalistica del territorio anche nell'ambito dei piani urbanistici e territoriali di vario livello inclusi i piani di conservazione e sviluppo e i piani particolareggiati, la realizzazione e gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

m) lo studio, la progettazione la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione delle specie, semina, messa a dimora e cura di essenze vegetali, l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti ai fini della progettazione e gestione di parchi urbani e suburbani, aree verdi attrezzate ed orti botanici;

n) lo studio, il censimento, la pianificazione e la progettazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio, relativi a problemi di gestione faunistico-venatoria, ripopolamento, reintroduzione e riequilibrio ambientale, inclusi i provvedimenti infrastrutturali e biologici di continuità territoriale di uso faunistico di conservazione e miglioramento della biodiversità;

o) lo studio, la pianificazione, la progettazione e la gestione di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale, o didattico-turi
stico-ricreativi, in ambiente naturale. Il servizio di consulenza o divulgazione didattica e ambientale, la realizzazione di corsi, seminari e scuole di aggiornamento professionale e di istruzione naturalistica;

p) la fotointerpretazione e la fotorestituzione anche mediante l'utilizzo di immagini telerilevate da aereo o da satellite, sia a fini preventivi e di conservazione che a fini di ripristino e monitoraggio a seguito di interventi antropici o eventi catastrofici;

q) la progettazione, la realizzazione, la direzione e la cura di mostre, musei, centri didattici, erbari, acquari, terrari, esposizioni riguardanti il campo delle scienze naturali.

Dato il carattere articolato, in continua evoluzione, delle competenze del naturalista si è preferito non stabilire per legge un preciso mansionario, ma demandarne la redazione ad un atto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il testo al nostro esame prevede, all'articolo 1, la definizione della professione di dottore naturalista, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e l'istituzione dell'albo dei dottori naturalisti; all'articolo 2 l'istituzione dell'ordine dei dottori naturalisti; all'articolo 3 viene disciplinata la situazione transitoria; all'articolo 4 si disciplina l'albo provvisorio; all'articolo 5 si incarica un commissario straordinario di provvedere all'albo fino all'insediamento dei suoi organi ordinari; all'articolo 6 si prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo e dell'ordine dei dottori naturalisti si faccia fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Attività professionale e albo dei dottori naturalisti).

1. Formano oggetto della professione di dottore naturalista le attività che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali, in particolare nei settori che richiedono conoscenze interdisciplinari delle problematiche naturalistiche.

2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore naturalista è subordinato al superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze naturali e che dimostrino di aver svolto, dopo il conseguimento del diploma di laurea, uno studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo.

3. I programmi, le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello studio a carattere interdisciplinare applicativo di cui al comma 2, sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto le attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista. Con la medesima procedura si procede ad eventuali aggiornamenti e integrazioni, anche su segnalazione del consiglio nazionale dell'ordine.

5. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è isti-

tuito l'albo professionale dei dottori naturalisti al quale sono iscritti coloro che intendono esercitare la professione di cui al comma 1.

6. I dottori naturalisti che svolgono attività professionale con rapporto di pubblico impiego ed ai quali non sia vietato l'esercizio della libera professione in base alla disciplina del rapporto di lavoro, possono essere iscritti all'albo di cui al presente articolo. In tal caso la disciplina propria dell'ordine si applica limitatamente all'esercizio della libera professione.

7. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino la radiazione dall'albo, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

8. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

9. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione all'albo, i suoi organi e le loro funzioni, e le sanzioni disciplinari, ivi compresi i casi di cancellazione.

ART. 2.

(Ordine dei dottori naturalisti).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei dottori naturalisti.

2. L'ordine è strutturato a livello nazionale, a livello regionale e, limitatamente

alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

3. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

4. L'ordine è costituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il medesimo decreto stabilisce altresì:

a) le modalità di elezione dei consigli regionali o provinciali dell'ordine e del consiglio nazionale dell'ordine;

b) le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi.

5. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei dottori naturalisti.

ART. 3.

(Norme transitorie).

1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo dei dottori naturalisti coloro che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 7, lettere *a), b), c),* ed *e)* e che abbiano compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali, pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. Nella prima applicazione della presente legge possono essere altresì iscritti all'albo dei dottori naturalisti i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non inferiore a quattro anni, le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e che ne facciano domanda entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'albo dei dottori naturalisti comporta la cancellazione dall'albo di originaria provenienza.

ART. 4.

(Formazione dell'albo provvisorio).

1. Nella prima applicazione della presente legge una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli dell'ordine. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista o che siano titolari di cattedra o incaricati in una disciplina con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento fa le veci del presidente il membro più anziano per età.

4. Fino all'insediamento del consiglio dell'ordine, le domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale quello del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 5.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia

procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonché di indire le elezioni di detti consigli.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo e dell'ordine dei dottori naturalisti si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.